



UNICAMILLUS

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTEGRATO DI RICERCA

Approvato da Consiglio di Amministrazione del 19.06.2024 (Rif. 134)

Regolamento del Centro Integrato di Ricerca

INDICE

Premessa.....	3
Articolo 1 Finalità del Centro Integrato di Ricerca.....	3
Articolo 2 Funzioni del Centro Integrato di Ricerca.....	3
Articolo 3 Composizione del Centro Integrato di Ricerca.....	4
Articolo 4 Convocazione e documentazione	4
Articolo 5 Responsabilità dei componenti del Centro Integrato di Ricerca.....	4
Articolo 6 Deliberazioni del Centro Integrato di Ricerca	4
Articolo 7 Disposizioni finali	4

Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina nel rispetto della normativa vigente e dell'Articolo 18 dello Statuto di Ateneo le attività e il funzionamento del Centro Integrato di Ricerca di UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences, di seguito denominata anche "UniCamillus", (in inglese "Departmental Faculty of Medicine").
2. L'approvazione e le modifiche del presente Regolamento sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 1 Finalità del Centro Integrato di Ricerca

Il Centro integrato di ricerca (CIR) è la struttura di riferimento interfacoltà dipartimentale per la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonché per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle facoltà dipartimentali, in conformità all'art. 18, comma 1 dello Statuto di Ateneo. Nell'ambito del CIR possono essere costituiti e finanziati unità, gruppi e programmi di ricerca della Facoltà Dipartimentale aperti alla partecipazione di studiosi e di ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali, in conformità all'art. 18, comma 3 dello Statuto di Ateneo.

1. Il CIR si impegna a garantire l'eccellenza scientifica attraverso:
 - a. Lo sviluppo del potenziale scientifico dell'Università, attraverso la definizione di obiettivi e attraverso la gestione delle risorse disponibili;
 - b. La definizione, di concerto con la Facoltà Dipartimentale, di regolamenti e linee guida che favoriscano lo sviluppo delle attività di ricerca;
 - c. La promozione dell'innovazione scientifica, proponendo iniziative che migliorino la qualità della ricerca;
 - d. Il monitoraggio dell'attività di ricerca, attraverso la definizione e l'analisi di indicatori rilevanti per la valutazione della ricerca;
2. Il CIR opera nel rispetto dei principi di autonomia, responsabilità, trasparenza e partecipazione, garantendo il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità universitaria nelle decisioni strategiche.

Articolo 2 Funzioni del Centro Integrato di Ricerca

1. Il CIR opera in base a quanto previsto dal seguente Regolamento.
2. Il CIR formula proposte e pareri in materia ricerca, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e della Facoltà Dipartimentale, coerenti con il Piano Strategico di Ateneo. In particolare, il CIR:
 - a. Elabora e propone agli Organi di Governo modifiche al Regolamento per l'attività di Ricerca di Ateneo, previa approvazione della Facoltà Dipartimentale.
 - b. Si occupa della valutazione dell'attività di ricerca coerentemente con i criteri di valutazione stabiliti a livello nazionale dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
 - c. Propone, previa approvazione del Consiglio di Facoltà Dipartimentale, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione il bando per i progetti di ricerca finanziati dal Fondo per la Ricerca di Ateneo.
 - d. Di concerto con il Delegato alla Ricerca, si occupa dei processi di Monitoraggio e di Riesame Annuale della Ricerca Dipartimentale i cui esiti sono documentati in un report annuale, il Documento di Autovalutazione della Ricerca Scientifica, discusso in seno al Consiglio della Facoltà Dipartimentale e condivisi con gli Organi Centrali, compresi PQA e NdV ai sensi dell'Art.11 comma 4 del Regolamento per le Attività di Ricerca;

- e. Coadiuvato dal Grant Office, assicura la corretta gestione dei fondi per le attività di ricerca, per le pubblicazioni e per le collaborazioni scientifiche, in conformità all'art. 18 comma 3 dello Statuto di Ateneo);
- f. Su mandato del Consiglio di Amministrazione o della Facoltà Dipartimentale, cura ogni altra questione rilevante in ambito ricerca.

Articolo 3 Composizione del Centro Integrato di Ricerca

1. Il CIR è diretto dal Rettore o dal prorettore alla ricerca se nominato oppure ad un delegato del rettore in conformità all'art. 18 comma 2 dello Statuto UniCamillus, e da altri componenti scelti tra Ricercatori, Professori Associati e Professori Ordinari UniCamillus.
2. Alle sedute del CIR possono partecipare, con diritto di voto consultivo, il responsabile del Grant Office in merito alle sue funzioni.

Articolo 4 Convocazione e documentazione

1. Le riunioni del CIR sono convocate dal Rettore o dal Delegato alla Ricerca e si svolgono secondo una cadenza bimestrale.
2. La documentazione relativa all'ordine del giorno e utile per l'adunanza, fatti salvi casi eccezionali, è resa disponibile ai componenti dell'organo due giorni prima della data di svolgimento dell'adunanza.
3. Le adunanze del CIR possono svolgersi anche per via telematica.
4. Per ciascuna adunanza, viene redatto un verbale dal Segretario Verbalizzante che dà conto delle deliberazioni adottate e in maniera sintetica del dibattito svolto.
5. Il verbale dell'adunanza è sottoposto all'approvazione del CIR, di norma, nell'adunanza successiva.

Articolo 5 Responsabilità dei componenti del Centro Integrato di Ricerca

1. È dovere dei componenti del CIR partecipare alle adunanze. In caso di impossibilità a partecipare a un'adunanza, i componenti sono tenuti a presentare una motivata richiesta di giustificazione in forma scritta, indirizzata e inoltrata al Rettore o alle figure di competenza, citate nel presente articolo 3, comma 1. L'accettazione della giustificazione è rimessa alla valutazione discrezionale del Rettore o del suo delegato.
2. Le dimissioni da una carica devono essere presentate in forma scritta e rivolte al Rettore, che ne prende atto.
3. La sopravvenuta incompatibilità comporta la cessazione dalla carica. Un componente del CIR che si trovi in una situazione di incompatibilità rispetto a una questione all'ordine del giorno deve astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione, e deve lasciare la sala dell'adunanza.

Articolo 6 Deliberazioni del Centro Integrato di Ricerca

1. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni del CIR sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Rettore o del Delegato alla Ricerca.

Articolo 7 Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti e, in particolare, al Regolamento Didattico di Facoltà, al Regolamento del Senato Accademico e al Regolamento della Ricerca.